

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"UJAMAA"

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 20, si riunisce in modalità on-line come previsto dall'art. 106, comma 7 del n. 180/2020.

L'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione

UJAMAA

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Valentina Spera, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Rita Strollo, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Valentina Spera il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

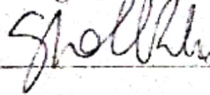
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: *Ujamaa Organizzazione di Volontariato* in sigla Ujamaa ODV.

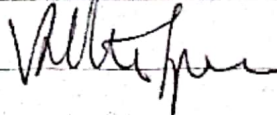
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania al n.ro 136 con provvedimento del 20/04/2015 l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 22,30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO
UIAMAA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: " UIAMAA Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata. " UIAMAA ODV".

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Battipaglia (SA), Via S.S.18 KM 73, N. 31 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, nel corso della sua durata, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di :

- *effettuare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- *promuovere la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e*

successive modificazioni;

- *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;*
- *formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.*

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare l'associazione svolge prevalentemente attività di cooperazione e sviluppo volte a migliorare, in primo luogo, le condizioni di vita delle persone nei paesi in via di sviluppo, contribuire alla giustizia sociale per tutti ed eliminare le cause delle disparità per costruire un mondo più equo e promuovere uno sviluppo sostenibile mediante attività di sostegno e di supporto psicologico e materiale alle popolazioni del terzo mondo. Inoltre localmente opera al fine di favorire percorsi di integrazione e di socializzazione delle persone che vivono un disagio sociale, economico, fisico e psichico, (persone diversamente abili, anziani in situazioni di solitudine, minori a rischio di devianza sociale, donne con figli che vivono situazioni di grosse difficoltà, persone nate in altri paesi che vivono in Italia).

Inoltre si pone l'obiettivo di promuovere il benessere collettivo, sia psicologico che materiale, promuovendo allo stesso tempo la crescita della persona da un punto di vista personale, sociale e culturale, e la realizzazione di iniziative finalizzate a rinsaldare i rapporti sociali fra le persone e a promuovere politiche di prossimità e di benessere.

Nello specifico l'associazione intende operare direttamente nei paesi del terzo mondo attivando progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei livelli essenziali di cura, al consolidamento dei percorsi educativi soprattutto per quanto riguarda i minori. A titolo esemplificativo, creare, potenziare, costruire strutture scolastiche e sanitarie, in collaborazione con le persone che vivono nei territori del terzo mondo, organizzare l'invio di personale medico, paramedico e tecnico al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria e un'adeguata formazione di personale sui luoghi di intervento; raccogliere e trasportare in loco materiale di prima necessità, scolastico e medico; mettere in atto azioni di fund raising finalizzate a sostenere le attività dell'organizzazione a favore delle popolazioni del terzo mondo e di tutti coloro che vivono situazioni di disagio economico, sociale, fisico e psichico. Organizzare e promuovere attività di sostegno a distanza ed adozione internazionale.

Intende inoltre organizzare un centro di ascolto dedicato principalmente, ma non esclusivamente, alle famiglie per offrire ascolto, sostegno materiale (banco alimentare, consegna indumenti, ecc.) e psicologico; supporto legale; orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari offerti sul territorio, orientamento al lavoro e ricerca attiva del lavoro, mediazione familiare e sostegno alla genitorialità, sia attraverso percorsi individuali che di gruppo;

Il Centro d'ascolto è infatti anche lo strumento utile a rilevare ed individuare i bisogni delle

persone in difficoltà.

Si pone inoltre nello specifico l'obiettivo di promuovere iniziative di solidarietà a favore dei cittadini migranti, adulti e minori, per migliorarne i processi di accoglienza ed integrazione nel tessuto sociale, organizzare attività di alfabetizzazione della lingua italiana e servizi di mediazione culturale ed interpretariato, creare occasioni di incontro e di reciproca conoscenza, di scambio ed integrazione tra comunità di giovani e adulti, italiani e stranieri.

Ed ancora di pianificare attività socio-educative a favore di minori per favorire percorsi di integrazione, stimolare la loro capacità di socializzazione e contribuire al loro sviluppo culturale e civile, creare laboratori ludici e ricreativi, laboratori di educazione alla salute e al benessere psico-fisico, attività educativa domiciliare e dopo scuola.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione, solo ed esclusivamente, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Lo status di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione, in particolare i soci non possono essere dipendenti dell'Associazione.

ART. 7) COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve essere presentata al Presidente e contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy di consentire il trattamento dei dati personali.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Avverso la decisione del Consiglio direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricetta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista. Tali soci sono

denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione contribuiscono economicamente alle sue attività. Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e alle persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

ART. 9) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, consultare i verbali del Consiglio direttivo ed estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, rassegnare le proprie dimissioni, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, direttamente o per delega, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

ART. 11) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro il termine previsto del 28 febbraio dell'anno al quale si riferisce, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per decesso o impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste, recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.

ORGANI SOCIALI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione :

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo, gli organi di controllo, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci e la durata del consiglio direttivo e degli organi di controllo è di 3 (tre) anni rinnovabili. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione. E' l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare gli indirizzi e le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi o la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Consiglio direttivo;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Può contenere un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto.

La convocazione dovrà avvenire almeno 20 (giorni) prima della data prevista per l'adunanza.

ART. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

ART. 17) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario - Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 33 e 34 del presente statuto.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci componenti, che non ricoprano cariche politiche pubbliche in istituzioni locali, regionali e nazionali. Il Consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi e tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

Nessun compenso spetta al Consiglio direttivo, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Possono partecipare al Consiglio direttivo, ma non hanno diritto di voto e non possono essere presenti al momento della votazione, i non soci appositamente invitati.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere convocato per le riunioni almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista e la comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax). Soltanto in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nello stesso dell'Assemblea dei soci.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. fissa le norme per il funzionamento dell'associazione e redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c. elabora e redige i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere (inquadramento professionale e corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio);
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o se ne manifesti la necessità, almeno una volta ogni tre mesi oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri dell'organo sociale.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e anche nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

ART. 23) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente ha il compito di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza; può promuovere la stipula di convenzioni con enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci, che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodirne copia.

ART. 24) IL PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea dei soci può nominare un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha rappresentanza dell'Associazione, né poteri. Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

ART. 25) VICE - PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nel confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica di Presidente.

ART. 26) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione (l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria), nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso sono istituiti; la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. In mancanza del tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Riscuote le quote sociali e predispone il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

ART. 27) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari, accettati dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 29) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili, in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio, in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 30) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 31) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 32) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 33) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Consiglio direttivo con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

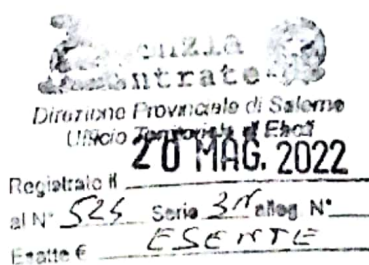
FIRMA

Presidente

Valente Giuseppe

Segretario dell'Assemblea

Stella Giallone



L'ADDETTO AL SERVIZIO
Giardini Guglielmo